

Decreto n. -23/2019

Oggetto: Bando n. 6/2018/TI/CTER - Concorso pubblico per l'assunzione di tre unità di personale di VI livello professionale, profilo professionale Collaboratore tecnico degli enti di ricerca (CTER) con contratto a tempo indeterminato, riservato ai soggetti disabili di cui all'art. 1 della L. n. 68/1999: riammissione alla prova orale della candidata Sig.ra Erika Sebastiani.

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, pubblicato sulla G. U. n. 38, del 16 febbraio 2004, con il quale viene istituito l'INRiM;
- Visto lo Statuto dell'INRiM emanato ai sensi del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, in vigore dal 1° marzo 2018;
- Visto il Regolamento dell'INRiM per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. n. 1478, del 30 gennaio 2018;
- Visto il D.P.R. 09 maggio 1994, n. 487, recante il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
- Visti gli artt. 22 L. 7 agosto 1990, n. 241 e 3 D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184;
- Richiamato il proprio decreto n. 74/2018, del 7 maggio 2018, con il quale è stato emanato il bando di concorso n. 6/2018/TI/CTER, per l'assunzione di tre unità di personale di VI livello professionale, profilo professionale CTER, con contratto a tempo indeterminato, riservato ai soggetti disabili di cui all'art. 1 della L. 12 marzo 1999, n. 68, iscritti negli elenchi di cui all'art. 8 della medesima legge;
- Visto il bando di concorso su richiamato e, in particolare:
 - l'art. 4, punto 5): "Nella domanda il candidato dovrà dichiarare l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per tutte le comunicazioni ufficiali, accompagnato dalla dichiarazione che l'indirizzo utilizzato è personale ovvero di uso esclusivo;
 - l'art. 6, comma 5: "Il Segretario della Commissione invierà le convocazioni relative al presente concorso

segue decreto n. **-23/2019**

2)

mediante PEC, all'indirizzo indicato da ciascun candidato nella domanda di partecipazione";

➤ l'art. 7, comma 11: "Il Segretario della Commissione invierà le convocazioni mediante PEC ai singoli candidati almeno quindici giorni prima delle date delle prove e almeno venti giorni prima della data della prova orale. Contestualmente, il Segretario produrrà un comunicato con l'indicazione delle date delle prove, che sarà pubblicato, a cura dell'U.O. Segreteria generale, sul sito dell'INRiM";

- Visto il proprio decreto n. 155/2018, dell'8 ottobre 2018, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso di che trattasi;
- Preso atto che, a valle dell'espletamento delle due prove scritte previste dal bando di concorso, sono stati convocati alla prova orale, tramite PEC dell'Istituto (note prot. n. 311/19 e n. 314/19, del 14 gennaio 2019), i due candidati che avevano riportato in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a quanto prescritto nel precitato art. 7 del bando di concorso (14 punti su 20) e, specificamente, il Sig. Gaetano Chirico e la Sig.ra Erika Sebastiani;
- Constatato che alla prova orale, svoltasi in data 20 febbraio 2019, si è presentato unicamente il Sig. Chirico, il quale ha regolarmente sostenuto la prova ed è stato valutato idoneo ai fini della graduatoria di merito;
- Visto che in data 21 febbraio 2019 la Sig.ra Sebastiani, ha comunicato, tramite e-mail, di non aver ricevuto la prefata nota di convocazione prot. n. 314/2019 e ha, pertanto, chiesto di essere riammessa alla prova orale;
- Visto che in pari data il Presidente della Commissione esaminatrice, Arch. Lorenzo Perolini, tramite e-mail ha chiesto la riammissione alla prova orale della candidata;
- Accertato che:
 - la Sig.ra Sebastiani non ha indicato nella domanda di partecipazione al concorso in esame l'indirizzo di PEC per tutte le comunicazioni ufficiali, come richiesto espressamente nell'art. 4, punto 5) del bando, ma il solo indirizzo di posta elettronica ordinaria;

segue decreto n. -23/2019

3)

- la Commissione esaminatrice ha inviato le convocazioni alla candidata, sia delle due prove scritte, sia della prova orale, tramite PEC (attenendosi, pertanto, alle prescrizioni del bando), all'indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato nella domanda, col rispetto dei termini, rispettivamente, di 15 e di 20 giorni previsti dall'art. 6 del DPR 9 maggio 1994, n. 487;
 - la Sig.ra Sebastiani ha regolarmente partecipato alle due prove scritte, dimostrando, conseguentemente, di aver ricevuto la relativa convocazione;
 - nel sistema di protocollazione informatico "Titulus" compare la ricevuta di accettazione della PEC, in cui è scritto: "il messaggio è stato accettato dal sistema e inoltrato", a comprova della spedizione della PEC di convocazione; non compare, peraltro, la ricevuta di consegna, non essendo l'indirizzo di destinazione un indirizzo PEC;
- Considerato, altresì, che:
- la giurisprudenza ha dato atto che è emersa negli ultimi anni un'evoluzione del rapporto tra cittadini e P.A. (c.d. amministrazione partecipata o condivisa), in virtù della quale la pretesa alla regolarità dell'azione amministrativa va valutata secondo i canoni contrattuali di correttezza e buona fede, traducendosi ciò anche in una sorta di "dovere di collaborazione" della PA verso il cittadino, per cui la PA è tenuta ad adottare ogni opportuno accorgimento e cautela nella comunicazione delle date di svolgimento delle prove ai candidati;
 - nel concorso in questione, pur essendo stata tempestivamente pubblicata sul sito istituzionale dell'INRiM la data di convocazione alla prova orale, non era stato pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alla prova stessa;
 - il concorso, emanato per coprire tre posti di personale riservato ai soggetti disabili, in conformità anche agli obblighi di assunzione di persone con disabilità previsti dalla normativa, ha comportato la partecipazione alla prova orale di un solo candidato;
 - la riammissione della Sig.ra Sebastiani alla prova orale non comporterebbe una lesione dei diritti dell'altro concorrente, che ha superato positivamente la prova

segue decreto n. -23/2019

4)

orale; infatti, l'eventuale superamento della prova orale da parte della candidata riammessa, anche con un punteggio complessivo superiore a quello dell'attuale vincitore del concorso, non estinguerebbe il titolo per l'assunzione di quest'ultimo;

- Reputato, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di favore verso i candidati esclusi, che sussista il pubblico interesse a riammettere la Sig.ra Sebastiani alla prova orale del concorso in epigrafe, onde pervenire a un esito del concorso il più ampio possibile in assenza di lesione di diritti di altri candidati;
- Dato atto, inoltre, che, ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, occorre dare notifica di tale riammissione al soggetto controinteressato, cioè al candidato che ha già espletato e superato la prova orale,

d e c r e t a :

- 1) per le motivazioni espresse in narrativa e in applicazione del principio generale di autotutela della PA, di riammettere la Sig.ra Sebastiani alla prova orale del concorso di cui al bando n. 6/2018/TI/CTER;
- 2) che sia notificata al controinteressato, Sig. Gaetano Chirico, l'anzidetta riammissione.

Torino, 26 FEB 2019

Il Direttore generale
Dott. Moreno Tivan

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi
del d.lgs. 82/2005*

